CAMERA DEI DEPUTATI N. 231

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTALIS

Modifica all'articolo 545 del codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di garanzie dell'imputato in relazione alla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi ! – L'Italia è una Repubblica garantista: non si tratta di una scelta ideologica né di parte, ma di un solenne principio sancito dal secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, nel quale è stabilito che « L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva ».

È, tuttavia, doloroso dover constatare che tale principio, così chiaramente enunciato dai Costituenti, è quotidianamente calpestato e vilipeso a danno dei moltissimi individui che, seppur innocenti in base alla Costituzione, si trovano a vivere drammatiche situazioni personali, familiari e professionali per il solo fatto di essere incorsi nelle « maglie della giustizia ».

Non occorre elencare le numerose carriere stroncate, le famiglie distrutte e le vite tragicamente sacrificate a causa di indagini e di sentenze di condanna poi culminate, all'esito di lunghi e travagliati processi, in decisioni definitive di assoluzione.

Ciò è conseguenza della difficoltà di trasferire al comune sentire il contenuto così elevato e prezioso del secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, non solo sostanzialmente disapplicato, ma anche misconosciuto dall'opinione pubblica che, troppo spesso sospinta dall'afflato cosiddetto « giustizialista » dei mezzi di informazione e delle reti sociali, è adusa a pronunciare condanne irrevocabili che additano al pubblico ludibrio individui poi definitivamente dichiarati innocenti.

È, del resto, ormai entrata nell'uso comune l'espressione, cruda ma realista, « tritacarne mediatico-giudiziario », che meglio di ogni altra sintetizza la situazione in cui troppi individui « perbene » sono costretti a vivere in ragione del mancato rispetto delle previste garanzie dell'imputato, anche se condannato.

La presente proposta di legge, tenendo conto dell'ordinamento vigente, già oltremodo « sovraffollato », si limita a introdurre poche e chiare disposizioni volte a garantire la conoscenza e la diffusione del secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, che in appena dieci parole esprime un principio di civiltà, di umanità e di rispetto, non sacrificabile sull'altare di una comunicazione frettolosa e sensazionalistica, finalizzata a saziare appetiti giustizialisti a danno irreversibile e perpetuo della dignità della persona.

Si propone, pertanto, di scrivere nelle aule di giustizia e in calce alle sentenze che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva: una formula di cui dovrà, altresì, essere data lettura dal magistrato, unitamente al dispositivo della sentenza.

La finalità è quella di ricordare a tutti gli operatori della giustizia, ai professionisti dell'informazione e, soprattutto, ai cittadini che la legge fondante della nostra Repubblica ha stabilito garanzie irrinunciabili a tutela della persona umana.

La presente proposta di legge mira, inoltre, a proteggere il lavoro dei magistrati, che potrebbero svolgere con maggiore serenità la propria essenziale e delicatissima funzione a tutela della giustizia nella sua più alta accezione, sapendo di esercitare il ministero affidato loro dalla legge in un contesto di garanzia non solo formale, ma anche e soprattutto sostanziale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Affissione di un'insegna nelle aule di udienza dei procedimenti penali)

1. Nelle aule di udienza dei procedimenti penali è affissa un'insegna recante il seguente testo: « L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva (articolo 27 della Costituzione) ».

2. L'insegna di cui al comma 1 ha dimensioni adeguate ed è collocata in posizione tale da essere agevolmente visibile dai banchi riservati all'organo giudicante, al pubblico ministero, all'imputato e al pubblico.

Art. 2.

(Contenuto delle sentenze non definitive di condanna)

1. In calce alle sentenze non definitive di condanna è inserita, nella pagina finale e nello stesso carattere tipografico adottato per il provvedimento, la seguente formula: « La presente sentenza è soggetta a impugnazione nei modi e nei termini previsti dalla legge. Ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva ».

2. L'eventuale intervenuta definitività della sentenza è annotata dal cancelliere a margine della stessa.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 545 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 545 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *1-bis*. In caso di sentenza non definitiva di condanna, il presidente o il giudice del collegio dà altresì lettura della seguente

formula: "La presente sentenza è soggetta a impugnazione nei modi e nei termini previsti dalla legge. Ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" ».

19PDL0005360